



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1193 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Odontoiatra, Farmacista, Veterinario, Tecnologo Alimentare;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1194 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale di cui all'art. 11, comma 1, del decreto interministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 1195 del 28 dicembre 2019, con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di Attuario e Attuario Iunior, Chimico e Chimico Iunior, Ingegnere e Ingegnere Iunior, Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore e Architetto Iunior e Pianificatore Iunior, Biologo e Biologo Iunior, Geologo e Geologo Iunior, Psicologo, Dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Dottore in tecniche, psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, Dottore agronomo e Dottore forestale, agronomo e forestale Iunior, Biotecnologo agrario, Assistente sociale specialista e Assistente sociale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

TENUTO CONTO altresì delle ulteriori disposizioni normative applicabili alle professioni non regolamentate dal suddetto d.P.R. n. 328/2001 e, in particolare, relative alle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193 e 1194 del 28 dicembre 2019;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i dd.P.C.M. 10 aprile e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e in particolare l'art. 101;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. p);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*” e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, secondo cui:

“1. [...] con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite [...] l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.”;

RITENUTO di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, d.l. n. 22/2020 cit., in particolare con riguardo all'organizzazione e alle modalità di svolgimento della prima sessione degli esami di Stato dell'anno 2020 di tutte le predette professioni;

RAVVISATA altresì la necessità di consentire lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, anche in costanza dell'emergenza *epidemiologica da COVID-19*, nonché l'eventuale conclusione della seconda sessione 2019 ancora in corso;

VISTI i pareri favorevoli del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), dell'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) e della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani (FNOVI), trasmessi in data 20 aprile 2020;

VISTI, altresì, i pareri favorevoli della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI), dell'Ordine degli Assistenti Sociali – Consiglio Nazionale, e del Consiglio Nazionale Attuari, trasmessi in data 21 aprile 2020;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTI i pareri favorevoli del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e dell'Ordine degli Psicologi – Consiglio Nazionale, trasmessi in data 22 aprile 2020;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Nazionale degli Ingegneri trasmesso in data 23 aprile 2020;

VISTO, infine, il parere favorevole del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari trasmesso in data 27 aprile 2020;

D E C R E T A :

Art. 1

Esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti, l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.
2. Nel prevedere apposite modalità a distanza per lo svolgimento degli esami, gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Art. 2

Disposizioni finali

1. Con riferimento alla prima sessione dell'anno 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1, si rinvia, per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, a quanto previsto nelle ordinanze ministeriali n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, nel D.P.R. n. 328/2001 nonché alle ulteriori disposizioni normative applicabili agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 1 non disciplinate dal suddetto regolamento.

IL MINISTRO
Prof. Gaetano Manfredi

Firmato digitalmente da
MANFREDI
GAETANO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E
RICERCA